

LE RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA E LE POSSIBILI TUTELE

Come valutare e scegliere le polizze professionali

Ing. Anna Manzoni

Responsabile Area Professioni Tecniche
di GAVA BROKER

anna.manzoni@gavabroker.it



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI
TORINO



GAVA Broker s.r.l.
INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE

Coverholder at **LLOYDS**

L'OBBLIGO ASSICURATIVO



L'OBBLIGO ASSICURATIVO

LEGGE n. 148 14/09/2011 Art.3, comma 5, lett. e
Conversione D.L. n. 138 del 13/08/2011
Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo

A tutela del cliente il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale

Il professionista deve rendere noti al cliente all'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza e il relativo massimale

D.P.R. n. 137 07/08/2012 Art.5
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali

Il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale comprese le attività di custodia di documenti ricevuti dal cliente

Il professionista deve rendere noti al cliente all'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza, il relativo massimale e ogni variazione successiva

La violazione della disposizione costituisce ILLECITO DISCIPLINARE

L'obbligo di assicurazione decorre dal 15/08/2013

L'OBBLIGO ASSICURATIVO

L. n.27 24/03/2012 art.9 comma 4

Legge di conversione del D.L. n.1 24/01/2012

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo e la competitività

Comma 1

Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate

Comma 4


Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale

Il professionista deve rendere noto al cliente:

il grado di complessità dell'incarico

gli oneri ipotizzabili dal conferimento alla conclusione dell'incarico

i dati della polizza assicurativa per i danni derivanti dell'attività professionale



CHIARIMENTI del CENTRO STUDI CNI

L'obbligo assicurativo vale solo per iscritti agli ordini professionali che esercitino la professione in *modo effettivo* e in *forma autonoma*

Quindi ...

**L'iscrizione all'Ordine non fa scattare di per sé l'obbligo
L'esercizio della professione in forma esclusivamente dipendente
(pubblica o privata) esonera dall'obbligo**

**Per gli iscritti all'Ordine l'obbligo assicurativo sussiste anche
per le attività che non richiedano iscrizione all'albo**

**Non sussiste l'obbligo per chi eserciti l'attività professionale
esclusivamente a favore di altri professionisti
senza rapporto diretto con la clientela finale (es. "false P.Iva")**

Attenzione!

**Il fatto che non sussista l'obbligo
non significa che non vi sia responsabilità!**

PERCHÉ UNA POLIZZA RC PROFESSIONALE?

Perché ...

**La polizza Rc Professionale tutela il cliente
ma soprattutto il patrimonio personale del professionista
rispondendo dei danni a terzi nell'esercizio della professione**


**il libero professionista è tenuto a rispondere
col proprio patrimonio personale**

l'obbligo di risarcimento non è limitato al compenso percepito

**la professione è sempre più complessa
e carica di responsabilità**

**il committente sempre più consapevole dei propri diritti
e del ruolo del professionista,
tollera sempre meno gli errori professionali**

**le cause civili intentate contro i professionisti
sono sempre più numerose**



RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE



PROFESSIONI INTELLETTUALI

La professione di Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti è una **professione intellettuale** ovvero caratterizzata da:

Specifica formazione culturale
Autonomia, libertà e discrezionalità
Responsabilità giuridica diretta e personale



→ **OBBLIGO DI MEZZI**

obbligo di diligenza, prudenza e perizia
commisurate alla natura dell'attività esercitata
(a nulla rileva il raggiungimento del risultato)
(Art. 1176 c.c)

OBBLIGO DI RISULTATO ←

Obbligo di conseguire il risultato commissionato
(a nulla rilevano la condotta e la diligenza impiegate)

RESPONSABILITÀ del PROFESSIONISTA

Responsabilità Disciplinare

deriva dall'infrazione norme del Codice Deontologico
→ Sanzione disciplinare

Responsabilità Civile

deriva dall'aver cagionato un DANNO ingiusto a terzi
→ Obbligo al risarcimento del danno (art.2043 c.c.)

Responsabilità Penale

deriva dall'aver commesso un REATO (Delitto o Contravvenzione)
→ Reclusione/Arresto o Multa/Ammenda

Responsabilità Amministrativa

deriva dall'aver cagionato un danno alla P.A. o allo Stato
→ Obbligo al risarcimento del danno e/o sanzione



RESPONSABILITA' CIVILE

insorge se coesistono 3 elementi:

CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA
DANNO A TERZI
NESSO CAUSALE
tra condotta e danno

COLPA

è comprensiva delle ipotesi di:

NEGLIGENZA
insufficiente impegno e sollecitudine

IMPRUDENZA
Avventatezza nell'agire senza valutare i rischi e le conseguenze


IMPERIZIA
insufficiente preparazione tecnica

COLPA GRAVE

deve essere espressamente prevista in polizza
altrimenti è esclusa (Art.1900 c.c.)

DOLO

non è assicurabile (Art.1900 c.c.)



RESPONSABILITÀ PENALE

insorge se si commette un atto individuato da

CODICE PENALE o LEGGI SPECIALI
come **REATO** (Delitti o Contravvenzioni)

Esempi:

Lesioni personali e omicidio colposo
(aggravati se commessi con violazione delle norme antinfortunistiche)

Abuso Edilizio
(il D.L. che non denunci un abuso e non si dimetta ne diventa responsabile)

Disastro colposo e Rovina di Edifici
(l'attività Progettista e D.L. e Collaudatore strutturale
rileva anche ai fini dell'incolumità pubblica)

Ruoli professionali con POSIZIONE DI GARANZIA
(asseverazione in DIA e SCIA, certificazione energetica/acustica/impianti,
prevenzione incendi, Collaudo, CTU, ecc)

Danno Ambientale
(V.I.A., V.A.S., inquinamento, alterazione del patrimonio naturale,
smaltimento illecito di rifiuti)

differenze tra responsabilità **CIVILE**

PENALE

attribuibile a

**PERSONE FISICHE e
PERSONE GIURICHE**

PERSONE FISICHE
(D.Lgs. 231/01 Penale Amministrativo
persone giuridiche)

azione giudiziale promossa

da **TERZO**
DANNEGGIATO

d'UFFICIO o
su QUERELA di PARTE

conseguenze giuridiche

**RISARCIMENTO
del DANNO**

**PENA DETENTIVA
o PENA PECUNIARIA**

trasferibilità

TRASFERIBILE

NON TRASFERIBILE

tutela assicurativa

POLIZZA RC

TUTELA LEGALE



RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

insorge se coesistono i seguenti elementi:

ATTO ILLECITO
commissivo od omissivo

DANNO ALLA P.A.

NESSO CAUSALE
tra condotta e danno

Per il **DIPENDENTE PUBBLICO** deve sussistere un 4 elemento:

DOLO o COLPA GRAVE
Ai sensi dell'art.1 Legge n. 20/1994

Il giudizio sulla **RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA** è della
CORTE DEI CONTI



LA POLIZZA RC PROFESSIONALE



POLIZZA RC PROFESSIONALE



RISCHI NOMINATI

(modello italiano)

E' coperto solo quanto espressamente indicato

Struttura complessa
con elenchi di garanzie incluse
(Attività, ruoli, opere, danni, ecc)

Polizze

ALL RISK

(modello anglosassone)



E' coperto tutto quanto non espressamente escluso

Struttura semplice
con esclusioni riportate in un unico articolo

CONTENUTI della **POLIZZA RC PROFESSIONALE**

COSA COPRE

ATTIVITA' e RUOLI PROFESSIONALI
TIPOLOGIA OPERE
TIPOLOGIA DANNI
ESCLUSIONI

COME COPRE

MASSIMALI e SOTTOLITI DI INDENNIZZO
FRANCHIGIE e SCOPERTI

QUANDO COPRE

CLAIMS MADE o LOSS OCCURRENCE
RETROATTIVITA'
POSTUMA



POLIZZA RC PROFESSIONALE: COME COPRE?

MASSIMALE

Massimo indennizzo per periodo assicurativo e per sinistro

SOTTOLIMITE di INDENNIZZO

**riduzione del Massimale di polizza
operante limitatamente a determinate garanzie**

ATTENZIONE!

**La Polizza deve rispondere con l'intero Massimale
per qualsiasi richiesta di risarcimento**

La polizza non deve prevedere alcun sottolimito di indennizzo

**I sottolimiti di indennizzo sono spesso strategicamente
collocati all'interno delle singole garanzie
laddove il rischio è più elevato o più frequente**

POLIZZA RC PROFESSIONALE: COME COPRE?

FRANCHIGIA

importo fisso prestabilito che rimane a carico dell'assicurato per ogni danno liquidabile ai sensi di polizza

SCOPERTO

importo % del danno che rimane a carico dell'assicurato per ogni danno liquidabile ai sensi di polizza

ATTENZIONE!

La Polizza deve prevedere franchigia base ridotta e franchigie più elevate a fronte di sconti

La polizza non deve prevedere alcuno scoperto perché non è quantificabile a priori

Gli scoperti senza massimo sono molto pericolosi

POLIZZA RC PROFESSIONALE: COSA COPRE?

DANNI

DANNI CORPORALI

Lesioni personali, infermità e morte di persone

DANNI MATERIALI

Distruzione o rovina parziale o totale, deterioramento o perdita con riferimento sia a cose che animali

DANNI PATRIMONIALI

Pregiudizio economico diverso dal danno materiale e corporale (mancata rispondenza dell'opera, interruzione di attività di terzi, mancato rispetto di norme, sanzioni, violazione copyright ecc)

DANNI NON PATRIMONIALI

Lesione della sfera psichica della persona:
Danno morale, biologico, psichico, danno all'immagine ecc

POLIZZA RC PROFESSIONALE: COSA COPRE?

ATTIVITA', RUOLI e OPERE

La polizza deve coprire tutte le attività, i ruoli e le opere a cui il professionista è abilitato da leggi e regolamenti

ATTENZIONE A ...

Polizze che nella copertura base coprono solo ruoli di PROGETTISTA, D.L. e COLLAUDATORE

Polizze che coprono solo elenchi di opere e/o inseriscono un valore massimo per singola opera (anche alcune polizze All Risk escludono le opere ad alto rischio dai premi base e inseriscono un valore massimo delle opere per periti e geometri)

Limitazioni inserite nelle garanzie a copertura delle attività diverse dalla progettazione, d.l. e collaudo (sottolimiti di indennizzo, scoperti, limite del tipo di danno ecc)

un esempio ...

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, colposamente cagionati a terzi, compresi i clienti, nell'espletamento come libero professionista delle attività di progettista, direttore dei lavori e collaudatore svolte in qualità di ingegnere, architetto, geometra o perito edile, nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa.

L'assicurazione è prestata relativamente a costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative, impianti di servizi generali interni a stabilimenti o costruzioni civili nonché reti di distribuzione acque o fognarie in ambito urbano, il cui costo complessivo singolo dell'opera, o della parte dell'opera oggetto della prestazione professionale dell'Assicurato, non sia superiore a 5.000.000,00 di euro.

La garanzia è prestata altresì per le perdite pecuniarie nell'espletamento come libero professionista di attività diverse da quelle di progettista, direttore e collaudatore dei lavori, colposamente cagionate a terzi, compresi i clienti, conseguenti a:

- 1) perdita, smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 250,00 euro;
- 2) sanzioni, diverse da quelle tributarie, inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 250,00 euro;
- 3) errori commessi nell'effettuazione di visure ipotecarie o catastali. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di 500,00 euro per ciascun sinistro ed entro un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di 15.000,00 euro;
- 4) mancata o inadeguata applicazione della Legge n. 675 del 31/12/1996 (cosiddetta "Legge sulla Privacy") e successive modificazioni o integrazioni. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 250,00 euro;

POLIZZA RC PROFESSIONALE: COSA **NON** COPRE?

ESCLUSIONI

Non dovrebbero riguardare attività, ruoli o opere

Le richieste di risarcimento già note al momento della stipula

Dolo dell'assicurato

(il dolo del dipendente/collaboratore è coperto)

L'assicurato che non sia abilitato

Le multe e sanzioni direttamente inflitte all'assicurato

L'inquinamento lento e graduale

(sono inclusi gli eventi accidentali e imprevedibili)

**Le richieste di risarcimento derivanti da:
guerra, terrorismo, nucleare, amianto e muffa tossica**

**Responsabilità contrattuali che eccedano le responsabilità
professionali stabilite da leggi e regolamenti**



un esempio ...

ESCLUSIONI

L'assicurazione non è per i danni e per le perdite pecuniarie:

- 5) verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere;
- 6) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie, di regolamenti edilizi locali o di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- 7) conseguenti, relativamente agli stabilimenti industriali, alla progettazione e direzione di lavori di montaggio degli impianti specificatamente connessi all'attività produttiva svolgentesi nello stabilimento stesso, nonché al loro collaudo;
- 8) derivanti dall'analisi e dalla certificazione di prodotti, impianti, processi produttivi allo scopo dell'ottenimento di riconoscimenti della loro qualità;
- 9) conseguenti a lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato o i soggetti indicati all'Art. 21 - "Persone non considerate terzi", sia socio, amministratore, associato in partecipazione o dipendente;
- 10) alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e a quelle sulle quali e nelle quali si eseguono i relativi lavori;
- 11) derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate;
- 15) all'ambiente o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 16) derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal D. Lgs. 494/96;
- 17) riconducibili ad attività per la sicurezza e la prevenzione antinfortunistica ed ambientale, previste dal D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 12) conseguenti ad interruzioni o sospensioni dell'esecuzione dei lavori di cantiere, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi.

un esempio ...

GARANZIE AGGIUNTIVE

(Operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

DANNI ALLE OPERE

A parziale deroga del punto 10) dell'Art. - "Esclusioni", l'assicurazione si intende estesa ai danni direttamente causati alle opere oggetto di progettazione, direzione lavori e collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione, da uno dei seguenti eventi:

- 1) rovina totale o parziale delle opere;
- 2) rovina e gravi difetti di parti che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera e/o il suo utilizzo.

Per i danni direttamente causati alle opere, fermo il massimale stabilito in polizza, la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 1.500,00 euro.

PERDITE PECUNIARIE CONSEGUENTI A MANCATA RISPONDENZA DELL'OPERA ALL'USO

A parziale deroga del punto 11) dell'Art. - "Esclusioni", l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo comprende le perdite pecuniarie cagionate ai committenti in dipendenza di gravi difetti riscontrati nell'opera progettata o diretta, manifestatisi dopo la sua ultimazione, che rendano inidonea l'opera all'uso alla quale è destinata.

La garanzia vale per le richieste di risarcimento riferite a gravi difetti delle opere progettate o dirette manifestatisi e riscontrati dopo la loro ultimazione, ma non successivamente al collaudo, e comunque non oltre 12 mesi dall'ultimazione.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 10% del massimale di polizza, per sinistro e per anno assicurativo, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di 2.500,00 Euro.

SOTTOLIMITI & SCOPERTI: DOVE?

nelle **POLIZZE A RISCHI NOMINATI**

- Danno alle opere progettate e dirette ←**
- Mancata rispondenza dell'opera all'uso ←**
- Mancato rispetto di norme e regolamenti ←**
- Interruzione/sospensione di attività o mancato/ritardato inizio ←**
- Danni da terremoto (progettazione secondo le NTC) ←**
- Responsabilità di cui al D.Lgs. 81/08 ←**

POLIZZE ALL RISK

Attenzione alla clausola Continuous Cover di alcune polizze All Risk perché ...

E' inteso che su ogni Reclamo rientrante nei disposti di questo articolo resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 20% (venti per cento) del danno liquidato, con un minimo pari al 150% della franchigia più elevata tra quella applicabile ai sensi di questo contratto e quella applicabile ai sensi del contratto che era in corso nel momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza delle predette situazioni e circostanze.

Altri esempi . . .

C.7 Garanzia mancata applicazione delle normative speciali in zone sismiche legalmente riconosciute (operante solo nell'ipotesi in cui venga scelto il massimale super)

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera g) dell'art. C.3 - che si intende per il resto richiamato e operante - del normativo di polizza si precisa che la garanzia comprende i danni materiali e diretti manifestatisi in occasione di terremoto (evento) derivanti unicamente dalla mancata applicazione delle normative speciali antisismiche vigenti per tutto il territorio nazionale e che regolano la progettazione e la costruzione delle opere nelle zone sismiche riconosciute per legge.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della presente polizza, cioè a parziale deroga di quanto previsto all'art. "Inizio e termine della garanzia" delle Condizioni Generali confermando quant'altro previsto dall'articolo stesso.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 50.000,00 per ogni opera progettata che ha subito danni e fino alla concorrenza di un massimale di € 750.000,00 per uno o più eventi manifestatisi nello stesso anno assicurativo indipendentemente dalla data di richiesta risarcimento danni presentata all'Assicurato, e sempre che il sinistro sia denunciato alla Compagnia nel rispetto di quanto previsto all'articolo "Inizio

e Termine della Garanzia" delle condizioni generali. Relativamente alle opere non pubbliche la garanzia è prestata all'interno del suddetto massimale, ma con un sottolimito di 350.000,00 €.

Oltre alle esclusioni previste all'art. C.5 "Rischi esclusi", non rientrano in alcun modo nella presente garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli errori progettuali, di direzione lavori e/o collaudo, l'errata interpretazione di vincoli urbanistici regolamenti edilizi locali e altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità, i danni derivanti da applicazione errata e/o incompleta delle norme speciali antisismiche.

Altri esempi...

E) Responsabilità Civile derivante dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (ex Decreto Legislativo n. 494 del 1996) e successive modifiche.

A parziale deroga dell'Art. 18 lettera c), l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di:

- responsabile dei lavori;
- coordinatore per la progettazione;
- coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

così come rispettivamente definiti nell'Art. 2 lettere c), e), f), del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 (ex Decreto Legislativo n. 494 del 1996) e successive modifiche.

Resta inteso e convenuto che sono esclusi i danni derivanti da inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (ex decreto legislativo n. 626 del 1994) nonché al Decreto Legislativo 163 del 2006 (ex Decreto Legislativo n. 494 del 1996) e successive modifiche.

Si conviene tra le Parti che non costituisce comunque motivo di decadenza dal diritto al risarcimento l'inosservanza degli obblighi derivanti dai decreti legislativi in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

F) Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro derivante dall'applicazione della Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (ex Legge n. 626 del 1994) e successive modifiche

A parziale deroga dell'Art. 18 lettera c), l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose nonché, a parziale deroga dell'Art. 20 lettera l), per le perdite patrimoniali, derivante dallo svolgimento dell'attività di **responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione** nei luoghi di lavoro come disposto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (ex Decreto Legislativo n. 626 del 1994) e successive modifiche.

L'assicurazione non vale:

- per le spese affrontate dal committente per modifiche, sostituzioni, rifacimenti, migliorie resi necessari a causa della inadeguatezza degli interventi indicati dall'Assicurato;
- per mancata rispondenza delle opere a quanto contenuto nel documento (relazione tecnica) predisposto dall'Assicurato;
- per la consapevole inosservanza delle norme previste per la prevenzione e protezione previste dalla legge;
- per i danni conseguenti a interruzione e sospensione, totali e parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

ATTENZIONE A...

**NON ESCLUDERE dalla polizza l'intero decreto D.Lgs.81/08 e D.Lgs. 624/96
ESCLUDERE SOLO i ruoli precisi di RSPP, ASPP, CSP, CSE (se non si è abilitati)
Mantenere inclusa la figura di Responsabile dei Lavori**

POLIZZA RC PROFESSIONALE: QUANDO COPRE ?

 **LOSS OCCURRENCE**
“per epoca di accadimento del fatto illecito”
Modello italiano (art. 1917 c.c.)

La polizza copre le richieste di risarcimento conseguenti a prestazioni professionali svolte nel periodo di validità della polizza

CLAIMS MADE 
“per richiesta fatta” - Modello anglosassone

La polizza copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'assicurato e da questo agli assicuratori nel periodo di validità della polizza

Ogni obbligo degli assicuratori cessa allo scadere della polizza

Le polizze proposte oggi sul mercato sono di tipo “CLAIMS MADE”

POLIZZA RC PROFESSIONALE: QUANDO COPRE ?

i 3 momenti del sinistro:

- 1. Il momento della CONDOTTA COLPOSA**
(commissiva o omissiva)
- 2. Il momento della manifestazione del DANNO**
- 3. Il momento della RICHIESTA DI RISARCIMENTO**

Condotta colposa

**Periodo di
Retroattività**

**Periodo di
Assicurazione**

**Ultrattività
(Postuma)**

Richiesta di Risarcimento

POLIZZA RC PROFESSIONALE: QUANDO COPRE ?

RETROATTIVITÀ

**Deve coprire tutto il periodo pregresso
a partire dall'inizio dell'attività libero professionale**

ATTENZIONE A ...

Polizze che concedono solo RETROATTIVITA' LIMITATA

**Polizze che concedono RETROATTIVITA' PARI
A QUELLA DELLA PRECEDENTE POLIZZA**

**Polizze che concedono RETROATTIVITA' PARI
AL PERIODO DI PRECEDENTE COPERTURA CONTINUATIVA**

non sempre è facilmente determinabile ←

basta un giorno di discontinuità tra un rinnovo e l'altro ←

la retroattività è concessa solo sulla base di un'autocertificazione ←

Incremento premio per RETROATTIVITA' ILLIMITATA

POLIZZA RC PROFESSIONALE: QUANDO COPRE ?

POSTUMA

Periodo successivo alla scadenza della polizza in cui l'assicurato può presentare richieste di risarcimento riferite a condotte colpose poste in essere prima della scadenza della polizza


Può essere richiesta solo in caso di CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITA' per: cessazione volontaria dell'attività, quiescenza, morte, scioglimento di società/studi associati ecc

ATTENZIONE A ...

Polizze che non prevedano l'impegno degli assicuratori a concedere la POSTUMA

Polizze che non abbiano PREMI PREDEFINITI per la postuma

Postuma che sia riferita solo al periodo di assicurazione




POLIZZA RC PROFESSIONALE: RESPONSABILITA' SOLIDALE

Quando, in sede giudiziale più soggetti sono chiamati a rispondere per lo stesso danno il professionista può essere condannato in solido con altri soggetti

In questo caso il danneggiato può esigere l'intero risarcimento da uno qualsiasi dei condannati in solido (che poi ha diritto di rivalsa sugli altri coobbligati)

Se uno o più soggetti coobbligati è insolvente la quota di responsabilità dei soggetti inadempienti viene ridistribuita sui soggetti rimanenti in proporzione alla quota di responsabilità ciascuno



La Polizza deve rispondere di tutto quanto dovuto dall'assicurato

POLIZZA RC PROFESSIONALE: SOGGETTI ASSICURATI

LIBERO PROFESSIONISTA INDIVIDUALE

La polizza deve rispondere anche per tutti i soggetti che operano, hanno operato ed opereranno in nome e per conto dell'Assicurato e per i quali l'Assicurato è civilmente responsabile

SOCIETA' o STUDI ASSOCIATI

La polizza deve rispondere per tutti i SOCI e soggetti che operano, hanno operato ed opereranno in nome e per conto dell'Assicurato e per i quali l'Assicurato è civilmente responsabile

A richiesta, la garanzia deve poter essere estesa ai SOCI anche per attività svolta in qualità di liberi professionisti individuali

Attenzione ai cambiamenti di forma giuridica con cui si svolge la professione nel corso della carriera lavorativa

POLIZZA RC PROFESSIONALE: GESTIONE SINISTRI

Tempistica denuncia

Almeno 30gg

(in alcune polizze sono solo 15gg
o, se non specificato, valgono i 3gg previsti da c.c.)

Gestione difesa

L'assicurato deve poter gestire la vertenza di danno
con il proprio legale e CTP di fiducia

Le spese per la gestione della vertenza
devono essere anticipati in corso di causa

ATTENZIONE A ...

Polizza in cui la compagnia ha il diritto di assumere la gestione
della causa in qualsiasi momento e finche ne ha interesse e ...

non riconosce spese per legali e tecnici
che non siano da essa stessa designati



POLIZZA RC PROFESSIONALE: GESTIONE SINISTRI



DEEMING CLAUSE

Tiene in copertura qualsiasi sinistro conseguente ad una circostanza segnalata in corso di polizza anche a polizza scaduta

CONTINUOUS COVER CLAUSE



Tiene in copertura anche i sinistri conseguenti a circostanze che, in buona fede non siano state segnalate al momento della stipula

ATTENZIONE A ...

Polizza che introducono il **20% di scoperto senza massimo** sui sinistri che derivino da circostanze non denunciate alla stipula

Molto pericoloso perché non tutte le circostanze danno origine ad un sinistro, ma qualsiasi sinistro nasce sicuramente da una circostanza evoluta in tempi che spesso sono molto lunghi ...

POLIZZA RC PROFESSIONALE: **SINISTRI**

In caso di sinistro gli Assicuratori si riservano il diritto di recedere dal contratto o non rinnovare

**Alla stipula di una nuova polizza è necessario dichiarare:
I sinistri passati (ultimi 5 anni)
se qualche compagnia ha annullato o rifiutato di concedere
o rinunciato a rinnovare una RC professionale**

**Il numero di sinistri pregressi rappresenta un indice
“fattore di rischio” del soggetto da assicurare**

**In caso di sinistri pregressi gli Assicuratori possono:
proporre premi più elevati
rifiutare la Proposta**

ATTENZIONE A ...

Compagnie Assicuratrici la cui politica assuntiva preveda:

la DISDETTA AL PRIMO SINISTRO ←

IL RIFIUTO DEI SOGGETTI SINISTRATI ←

CONCLUSIONI

**Optare sicuramente per una (vera) Polizza ALL RISK
(accertarsi che specificato in polizza)**

**ATTENZIONE
ANCHE ALLE DIFFERENZE TRA POLIZZE "ALL RISK"**

**Controllare, una per una, le ESCLUSIONI
Verificare che non siano presenti SCOPERTI**

Verificare le condizioni per la RETROATTIVITA' ILLIMITATA

**Controllare definizione di DANNI PATRIMONIALI
e che siano inclusi i DANNI NON PATRIMONIALI**

Verificare cosa è escluso dai premi base

Verificare tempi per la denuncia di sinistri/circostanze

Verificare modalità gestione sinistri

scegliere un intermediario specializzato nei rischi professionali

LE ALTRE POLIZZE PROFESSIONALI



POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE

II DIPENDENTE PUBBLICO deve tutelarsi a **PROPRIE SPESE** rispetto alle proprie responsabilità perché ...

L' Art. 3, comma 59 della Legge 244/2007 (finanziaria 2008) ha sancito la nullità delle polizze stipulate per tale rischio dall'ente di appartenenza

COSA COPRE ...

Le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare esclusivamente per **COLPA GRAVE** per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di altri organi di giustizia civile o amministrativa

Responsabilità Amministrativa, Amministrativo-Contabile e Danno erariale (danno patrimoniale)

Responsabilità da attività tecniche (danni corporali, materiali e patrimoniali)



POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE

Esempi di attività coperte:

ATTIVITA' TECNICHE

Progettazione, D.L., Pianificazione, computi ecc

ATTIVITA' di cui al D.Lgs. 81/08
ASPP, RSPP, RL, CSP, CSE

ATTIVITA' di cui al D.Lgs.196/03 (Codice Privacy)

ATTIVITA' connesse alla
GESTIONE/ASSUNZIONE DEL PERSONALE

INCARICHI COLLEGIALI e/o COMMISSARIALI
svolti in rappresentanza dell'Ente di appartenenza

ATTIVITA' SVOLTE PRESSO ALTRI ENTI
(anche precedentemente all'attuale incarico)



TUTELA LEGALE

SPESE DIFESA PENALE

TUTTE LE SPESE RELATIVE AD UN PROCEDIMENTO PENALE:

Spese del Legale e dell'eventuale **DOMICILIATARIO**

Spese di **PERIZIA, INDAGINI**, ricerca prove a difesa

Spese processuali e di giustizia

Spese liquidate a favore di parti civili

ALTRE COPERTURE

SPESE DI DIFESA DA UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

“a secondo rischio” (nel caso in cui la **POLIZZA RC** non intervenga)

CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA DI RC

Nel caso in cui rifiuti il sinistro

ATTENZIONE: solo se la compagnia di Tutela Legale è diversa da quella di RC

OPPOSIZIONE A SANZIONI comminate al professionista

In ambito di sicurezza, ambiente, ecc

N.B. La POLIZZA RC PROFESSIONALE interviene per l'eventuale risarcimento a terzi che si costituiscano **PARTE CIVILE** per un danno conseguente al reato

POLIZZA INFORTUNI

INFORTUNIO

L'infornio è un evento dovuto a causa **FORTUITA** cioè imprevedibile e inevitabile **VIOLENTA** cioè che si verifica in un tempo brevissimo **ESTERNA** cioè che ha una manifestazione evidente che provochi **LESIONI FISICHE OBIETTIVAMENTE COSTATABILI**

COPERTURE

La polizza Infortuni garantisce un **RISARCIMENTO** (capitale o diaria) per i danni conseguenti ad un **INFORTUNIO** dal quale derivi:

MORTE dell'assicurato (capitale)

INVALIDITÀ PERMANENTE dell'assicurato (capitale)

INABILITÀ TEMPORANEA dell'assicurato (diaria)

Diaria Inabilità Temporanea ←

Diaria Ricovero – Diaria Convalescenza – Diaria Gesso ←

SPESE SANITARIE

La **POLIZZA INFORTUNI** per **LIBERI PROFESSIONISTI** è operativa 24 ore su 24



GRAZIE !

Ing. Anna Manzoni
an.manzoni@libero.it